

Etichettatura ambientale, scattano i nuovi obblighi

Lundi 12 décembre 2022

Dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore i nuovi obblighi in materia di etichettatura ambientale per gli imballaggi (D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 che modifica il c.d. Codice Ambiente). Nonostante la lunga serie di proroghe intervenute negli ultimi due anni, è oggi più che mai necessario non farsi cogliere impreparati.

La normativa

La normativa sull'etichettatura ambientale attua le regole UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttive UE 2018/851 e 2018/852) che hanno introdotto l'obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia, a prescindere da ogni altro specifico obbligo di etichettatura del prodotto.

In aiuto ai produttori, il Ministero della transizione ecologica (D.M. n.360/2022), di concerto con Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), UNI, Confindustria e Federdistribuzione, ha pertanto elaborato dettagliate [Linee Guida \(ai sensi dell'art. 219, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006\)](#), per il corretto adempimento dei **nuovi obblighi**. Il documento abroga e sostituisce le precedenti, risalenti a marzo 2022 e promette il periodico aggiornamento dei contenuti.

I contenuti dell'etichettatura ambientale

Le Linee Guida, non aventi ovviamente forza di legge, forniscono utili indicazioni tecnico-operative per un'etichettatura ambientale conforme ai nuovi requisiti, risolvendo i numerosi dubbi manifestati da aziende e associazioni dei produttori.

Tutti gli imballaggi, che siano primari, secondari e terziari, dovranno essere *“opportunamente”* etichettati, veicolando informazioni quali, in primis, **l'identificazione dei materiali di composizione utilizzati per l'imballaggio** mediante l'apposizione della codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE della Commissione Europea. **Tali codici dovranno essere indicati per ciascuna componente separabile manualmente da parte dell'utente dal sistema di ogni tipo di imballaggio.**

Cogenti sono inoltre le **indicazioni sulla raccolta differenziata per il consumatore finale, che ricomprendono la generica famiglia dei materiali prevalenti in peso utilizzati per l'imballaggio** (es. carta, plastica, vetro, alluminio) e **l'invito a verificare le disposizioni del proprio Comune per un corretto conferimento dei rifiuti.**

Su imballaggi di piccole dimensioni (superficie maggiore inferiore ai 25 cm² o la cui capacità non superi i 125 ml) il Ministero introduce la possibilità di ricorrere a **canali digitali** (es. App, QR code, siti web) al fine di trasmettere le informazioni nel circuito di distribuzione, in alternativa o per integrare l'apposizione fisica delle informazioni sull'imballaggio.

In ogni caso, che si tratti di etichettatura ambientale fisica o digitale, l'esperienza del Codice del Consumo insegna che bisognerà tenere a mente l'obiettivo delle nuove norme: **una chiara ed esaustiva informazione al consumatore finale**, comprensiva – ed è altamente consigliato – di tutti i suggerimenti utili per una raccolta differenziata di qualità, anche mediante grafiche e simboli o con l'ausilio dei colori codificati dalla norma UNI 11686 recante gli elementi di identificazione visiva per i contenitori di raccolta dei rifiuti urbani.

La **responsabilità per l'apposizione dell'etichettatura ambientale è condivisa** tra i diversi attori della filiera e potrà essere di conseguenza regolata tramite accordi commerciali e contratti che prevedano chi debba farsi carico degli obblighi.

Le sanzioni

La violazione degli obblighi di etichettatura ambientale comporta una **sanzione amministrativa da euro 5.000 fino a euro 25.000 e la sanzione è comminabile a “chiunque”** immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti. Si tratta di una categoria piuttosto ampia, atta a ricomprendere sia i fornitori e fabbricanti di imballaggio che i commercianti, distributori e importatori di imballaggi contenenti il prodotto.

Per ovviare alle naturali tempistiche di adeguamento, tuttavia, l'ultimo decreto milleproroghe (D.L. n.228/2021) ha previsto che gli imballaggi privi dei requisiti prescritti in materia già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 **potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte**.

Si consiglia la lettura delle [Linee guida del Ministero della transizione ecologica](#).